



## CONSIGLIO COMUNALE

### Deliberazione n. 17/2021

**Oggetto:** Approvazione del regolamento per la gestione del mercato all'ingrosso di prodotti ittici.

Seduta **pubblica** in **prima** convocazione

Addì **sedici** del mese di **febbraio** dell'anno **duemilaventuno** alle ore **17:45**, mediante collegamento in videoconferenza, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'esame dell'argomento in oggetto risultano presenti:

| Nome                        | Presente | Assente | Nome                              | Presente | Assente |
|-----------------------------|----------|---------|-----------------------------------|----------|---------|
| Truzzu Paolo                | X        |         | Massa Matteo                      | X        |         |
| Andreozzi Giulia            | X        |         | Maxia Corrado                     | X        |         |
| Anedda Endrich Enrica       | X        |         | Mulas Francesca                   | X        |         |
| Angioni Antonello           | X        |         | Mura Roberto                      | X        |         |
| Balletto Alessandro         | X        |         | Onnis Francesco Raffaele          | X        |         |
| Benucci Marco               | X        |         | Perra Roberta                     | X        |         |
| Cilloccu Marzia             | X        |         | Piras Andrea                      |          | X       |
| Cugusi Giorgio              | X        |         | Piras Marcello                    | X        |         |
| Dettori Andrea              | X        |         | Polastri Marcello                 | X        |         |
| Fadda Alessandro            | X        |         | Polo Rita                         |          | X       |
| Floris Antonello            | X        |         | Portoghese Guido                  | X        |         |
| Ghirra Francesca            | X        |         | Puddu Anna                        | X        |         |
| Lai Aurelio                 | X        |         | Scarfò Antonella Anna Maria Giusy | X        |         |
| Lai Loredana                | X        |         | Sirigu Salvatore                  | X        |         |
| Lecis Cocco Ortu Matteo     | X        |         | Soru Camilla Gerolama             | X        |         |
| Loi Stefania                | X        |         | Ticca Umberto                     | X        |         |
| Mannino Pierluigi           | X        |         | Tocco Edoardo                     | X        |         |
| Marcello Fabrizio Salvatore | X        |         |                                   |          |         |

presenti: 33 - assenti: 2

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio *Edoardo Tocco*  
con l'assistenza del Segretario Generale *Giantonio Sau*

Risultano presenti gli Assessori: Piroddi Paola, Guarracino Alessandro, Sorgia Alessandro, Angius Giorgio, Mereu Alessio, Lantini Viviana, Deidda Gabriella, Dedola Rita.

Il Presidente del Consiglio comunale dichiara che, conformemente al decreto legge n. 18 del 17.03.2020 e alle linee guida sul funzionamento del Consiglio comunale in modalità a distanza, prot. n. 105158 del 09.04.2020, la riunione si tiene in videoconferenza. I partecipanti sono stati individuati con certezza, ognuno dei partecipanti può seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

## Il Consiglio comunale

visti:

- la legge n. 125 del 25 marzo 1959;
- la legge regionale n.35 del 31 ottobre 1991;
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 57 del 20 ottobre 2015 con la quale è stato approvato il Regolamento del mercato ittico all'ingrosso;

considerato che nel corso di vigenza del citato regolamento n. 57 del 20 ottobre 2015, sono emerse delle criticità nell'attuazione delle disposizioni relative alla gestione operativa del mercato, con particolare riferimento alle procedure finalizzate al rilascio dell'autorizzazione all'accesso al mercato, ai criteri di assegnazione delle concessioni oltre che alla limitata capacità dell'articolato sanzionatorio di prevenire il verificarsi di comportamenti espressamente vietati dalle disposizioni regolamentari e alla non adeguata ripartizione delle responsabilità e degli oneri fra gli operatori e l'Amministrazione comunale.

ritenuto pertanto necessario revisionare il predetto regolamento, apportando in particolare modifiche alle norme dettate in materia di:

1. accesso alla struttura mercatale e alle operazioni di contrattazione con precisa definizione delle categorie di soggetti ammessi alle vendite e agli acquisti;
2. articolato sanzionatorio, prevedendo espressamente l'istituzione di uno specifico servizio di vigilanza interna, con funzioni di supporto all'attività del direttore;
3. morosità nel pagamento dei canoni, delle tariffe e delle sanzioni;
4. responsabilità degli operatori e dei frequentatori del mercato;
5. criteri per l'assegnazione dei posteggi.

considerato che la nuova regolamentazione proposta assorbe interamente il contenuto del "Regolamento del mercato ittico all'ingrosso", approvato con la la Deliberazione del Consiglio comunale n. 57 del 20 ottobre 2015;

dato atto altresì che la nuova redazione del regolamento "Regolamento del mercato ittico all'ingrosso" si colloca nell'ambito dell'obiettivo strategico e trasversale di armonizzazione e semplificazione dell'attività regolamentare dell'Ente;

visto il documento allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale con il quale viene proposta la nuova regolamentazione per la gestione del mercato all'ingrosso di prodotti ittici;

ritenuto di dover approvare la proposta di "Regolamento per la gestione del mercato all'ingrosso di prodotti ittici", stabilendo, al contempo, l'abrogazione della citata deliberazione di Consiglio comunale n. 57 del 20 ottobre 2015;

dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal dirigente del Servizio suape, mercati, attività produttive e turismo, dott. Gianbattista Marotto, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

considerato che

- in data 01/02/2021, è stato espresso parere favorevole dalla Commissione consiliare permanente Attività produttive, turismo e promozione del territorio;

- in data 10/02/2021, è stato espresso parere favorevole dalla Commissione consiliare permanente Statuto e Regolamenti;

udito il dibattito;

preso atto che risulta assente il consigliere Portoghese;

visto il risultato unanime favorevole della votazione, espressa per appello nominale: presenti 32, votanti 32, voti favorevoli 32, voti contrari nessuno, astenuti nessuno;

delibera

- 1) di approvare il testo del "Regolamento per la gestione del mercato all'ingrosso di prodotti ittici" composto di numero 30 articoli, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di disporre che il regolamento allegato entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio on line di questo Comune;
- 3) di abrogare la deliberazione di Consiglio comunale n. 57 del 20 ottobre 2015 e, con essa, il "Regolamento del mercato ittico all'ingrosso" alla stessa allegato per farne parte integrante e sostanziale.

Il Segretario Generale  
Giantonio Sau

Il Presidente del Consiglio  
Edoardo Tocco

# **REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL MERCATO ALL'INGROSSO DI PRODOTTI ITTICI**

|                                                                    |         |
|--------------------------------------------------------------------|---------|
| Indice                                                             | Pag. 2  |
| Articolo 1 Definizioni                                             | Pag. 3  |
| Articolo 2 Finalità e principi                                     | Pag. 3  |
| Articolo 3 Prodotti commercializzati nel mercato                   | Pag. 4  |
| Articolo 4 Organismi che operano nel mercato, servizi e funzioni   | Pag. 4  |
| Articolo 5 Il gestore                                              | Pag. 5  |
| Articolo 6 Il direttore del mercato                                | Pag. 5  |
| Articolo 7 Addetti al servizio di vigilanza                        | Pag. 6  |
| Articolo 8 Comitato degli operatori del mercato                    | Pag. 6  |
| Articolo 9 Operatori ammessi alla vendita                          | Pag. 7  |
| Articolo 10 Operatori ammessi agli acquisti                        | Pag. 7  |
| Articolo 11 Operatori che conferiscono la merce - fornitori        | Pag. 7  |
| Articolo 12 Tessera per l'accesso al mercato                       | Pag. 7  |
| Articolo13 Sistemi di vendita e relativo svolgimento               | Pag. 8  |
| Articolo14 Calendario e orario                                     | Pag. 9  |
| Articolo 15 Canoni e tariffe                                       | Pag. 10 |
| Articolo 16 Concessione dei posteggi                               | Pag. 11 |
| Articolo 17 Modalità di scelta dei concessionari                   | Pag. 11 |
| Articolo 18 Modalità di consegna, utilizzo e cessione dei posteggi | Pag. 12 |
| Articolo 19 Trasferimenti e concessione temporanea dei posteggi    | Pag. 12 |
| Articolo 20 Decadenza, revoca e sospensione della concessione      | Pag. 13 |
| Articolo 21 Responsabilità                                         | Pag. 14 |
| Articolo 22 Piani di autocontrollo igienico-sanitario              | Pag. 14 |
| Articolo 23 Disposizioni in materia di igiene e sicurezza          | Pag. 15 |
| Articolo 24 Smaltimento rifiuti e sottoprodotti di origine animale | Pag. 15 |
| Articolo 25 Divieti                                                | Pag. 16 |
| Articolo 26 Divieto di fumare                                      | Pag. 17 |
| Articolo 27 Condotta degli operatori del mercato                   | Pag. 17 |
| Articolo 28 Controllo e sanzioni                                   | Pag. 18 |
| Articolo 29 Sportello bancario                                     | Pag. 19 |
| Articolo 30 Trasferimento del mercato                              | Pag. 19 |

## **Articolo 1 – Definizioni.**

1. Ai fini del presente regolamento s'intende per:
  - a) Comune di Cagliari: Il gestore;
  - b) Giunta: la Giunta comunale di Cagliari;
  - c) mercato: il mercato ittico all'ingrosso;
  - d) Servizio: la struttura burocratica comunale con a capo un dirigente a cui è attribuita la competenza della gestione del mercato ittico;
  - e) Dirigente: il responsabile del Servizio, nominato dal Sindaco;
  - f) Direzione: la struttura burocratica comunale, incardinata nel Servizio con a capo un direttore con la qualifica di funzionario a cui è attribuita la competenza per la gestione quotidiana del mercato;
  - g) Direttore: la figura burocratica a capo delle Direzione del mercato ittico, nominato dal dirigente al quale risponde delle proprie decisioni gestionali;
  - h) Coordinatore: l'unità lavorativa con funzioni di referente della Direzione e di gestione operativa e coordinamento del personale;
  - i) Operatore del mercato: il soggetto, differente dal personale dipendente comunale, che svolge la propria attività lavorativa all'interno del mercato;
  - j) Operatore ammesso alle vendite: la ditta concessionaria di posteggio di vendita - venditore;
  - k) Operatore ammesso agli acquisti: acquirente;
  - l) Operatore che conferisce la merce: fornitore;
  - m) Concessionario: la persona fisica o giuridica titolare di un posteggio;
  - n) Comitato del mercato: l'organismo rappresentativo delle categorie dei concessionari, degli acquirenti e dei fornitori.
  - o) Posteggio di vendita: l'area destinata alla vendita, gestita da un concessionario;

## **Articolo 2 - Finalità e principi.**

1. Il presente Regolamento detta, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi vigenti, le norme per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento del mercato Ittico all'Ingrosso di Cagliari nonché per le attività di commercializzazione dei prodotti che in esso si svolgono.
2. Il mercato, istituito dal Comune di Cagliari che ne è l'attuale gestore, è situato nell'area ubicata in viale La Plaia, attrezzata e dotata di servizi per lo svolgimento di operazioni commerciali all'ingrosso relative ai prodotti di cui all'articolo 3 del presente Regolamento.
3. Il Comune di Cagliari, salvo il caso di cui al comma 6, gestisce in forma diretta la Struttura del mercato.
4. Il gestore provvede ai servizi di interesse generale, idonei ad assicurare la funzionalità dell'intera struttura mercatale e ai servizi a domanda individuale complementari all'esercizio dell'attività mercatale.
5. Il gestore non svolge nessuna attività connessa alla produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti, che sono svolte in via esclusiva dalle Imprese alimentari concessionarie degli spazi di vendita, posteggi e celle.

6. Il Comune di Cagliari, con deliberazione del Consiglio Comunale, può decidere la dismissione del mercato sia attraverso la sua chiusura e/o trasferimento, sia attraverso una sua diversa modalità di gestione. Se è decisa la gestione mediante affidamento a terzi, il Servizio prioritariamente verifica la possibilità di assegnare la stessa a un consorzio appositamente costituito tra i concessionari; se ciò non si rivela possibile, individua il gestore mediante un pubblico bando.
7. Il presente regolamento si riferisce alla gestione diretta da parte del Comune di Cagliari.

### **Articolo 3 - Prodotti commercializzati nel mercato.**

1. Ai sensi della vigente normativa sono ammessi alla vendita i seguenti prodotti ittici:
  - a) prodotti della pesca (freschi, preparati, trasformati);
  - b) molluschi bivalvi vivi, echinodermi vivi, tunicati vivi, gasteropodi marini vivi;
  - c) prodotti ittici surgelati, congelati e conservati;
  - d) alghe marine commestibili;
  - e) ghiaccio;
  - f) ogni altro prodotto del mare ammesso dalla normativa.

### **Articolo 4 - Organismi che operano nel mercato, servizi e funzioni.**

1. Gli organismi operanti nel mercato sono:
  - a) il gestore;
  - b) il dirigente del servizio comunale competente, di seguito denominato dirigente;
  - c) il direttore del mercato, di seguito denominato direttore, o suo delegato o suo sostituto nominato dal dirigente in caso di assenza o impedimento;
  - d) il comitato degli operatori del mercato;
  - e) i servizi veterinari di vigilanza e controllo;
  - f) i servizi di polizia amministrativa.
2. La funzione di direzione del mercato è assicurata dal gestore. L'Amministrazione comunale assicura all'interno della struttura mercatale la presenza di un dipendente, non necessariamente coincidente con la figura del direttore, con qualifica di funzionario.
3. Le funzioni di vigilanza igienico-sanitaria e di polizia amministrativa nel mercato sono svolte istituzionalmente dagli enti competenti.
4. A soggetti terzi, selezionati a seguito di procedure di evidenza pubblica possono essere affidati in convenzione di durata temporanea i seguenti servizi, se erogati:
  - a) pulizia del mercato;
  - b) vigilanza e custodia;
  - c) bar e ristoro;

- d) gestione dei parcheggi;
- e) rifornimento del ghiaccio;
- f) facchinaggio;
- g) sportello bancario;
- h) rilevazione statistica;
- i) verifica del peso;
- j) ogni altro servizio ausiliario al mercato.

#### **Articolo 5 – Il gestore.**

1. Il gestore provvede ai servizi di interesse generale idonei ad assicurare la funzionalità dell'intera struttura mercatale e ai servizi a domanda individuale complementari all'esercizio dell'attività mercatale stessa. Provvede altresì:
  - a) alla manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura mercatale, degli impianti e delle attrezzature, fatta eccezione per i posteggi, le aree e le relative pertinenze e attrezzature dati in concessione;
  - b) alla funzionalità degli impianti elettrotermoidraulici e di telecomunicazione di proprietà e uso esclusivo del gestore.
2. Il gestore assicura il servizio di videosorveglianza delle aree coperte e scoperte, ivi comprese le aree esterne immediatamente adiacenti al perimetro mercatale.
3. Sono escluse le attrezzature e gli impianti di proprietà dei singoli operatori o comunque oggetto delle concessioni.
4. Il gestore percepisce dagli operatori le tariffe di mercato e il canone di concessione.

#### **Articolo 6 – Il direttore del mercato.**

1. Al mercato è preposto un direttore, con qualifica non inferiore a quella di funzionario, che sovrintende al regolare funzionamento delle strutture, dei relativi servizi e del relativo personale secondo le norme di legge e di regolamento.
2. Il direttore è nominato dal dirigente.
3. In particolare il direttore;
  - a) vigila sull'andamento del mercato, sull'osservanza del regolamento e di eventuali disposizioni aggiuntive successivamente introdotte;
  - b) provvede a dar corso alle prescrizioni di esercizio impartite dall'autorità sanitaria e cura la custodia e, ove prescritto, la distruzione delle derrate poste sotto sequestro dalla stessa autorità;
  - c) vigila sulla compilazione delle statistiche del mercato e, se necessario, compila le relazioni riguardanti lo stesso;
  - d) autorizza la donazione a enti assistenziali del pescato sequestrato dagli organi di vigilanza e controllo su parere favorevole di idoneità al consumo umano da parte del Servizio veterinario;
  - e) propone i provvedimenti ritenuti indispensabili o comunque idonei a

migliorare l'efficienza del mercato;

- f) accerta i requisiti per l'ammissione alla vendita e agli acquisti degli operatori di cui ai successivi articoli 9 e 10;
- g) emana i provvedimenti di cui al successivo articolo 28;
- h) provvede a ogni ulteriore attività amministrativa e gestionale necessaria o utile al buon funzionamento del mercato;
- i) procede a segnalare agli enti addetti alla vigilanza del mercato le irregolarità rilevate per le conseguenti contestazioni sanzionatorie.

4. Il direttore è responsabile del piano di autocontrollo igienico-sanitario del gestore, di cui all'articolo 22. Segnala tempestivamente, quando ne viene a conoscenza, all'autorità sanitaria e alla polizia municipale, l'eventuale presenza di prodotti di cui deve essere vietata la vendita. Si coordina, in caso di urgenza anche direttamente, con l'autorità sanitaria competente per promuoverne l'intervento ai fini della tutela della salute pubblica.

#### **Articolo 7 - Addetti al servizio di vigilanza.**

1. Il direttore del mercato è coadiuvato, nell'esercizio dell'attività di vigilanza, da apposito personale a ciò addetto.
2. Il personale di vigilanza e custodia è dotato di divisa e/o di apposita tessera di riconoscimento ed effettua, oltre all'apertura e alla chiusura della struttura, il controllo sul rispetto, da parte degli operatori, delle norme del presente regolamento e di eventuali disposizioni aggiuntive successivamente introdotte.
3. Il mancato rispetto delle norme regolamentari e/o di eventuali disposizioni aggiuntive successivamente introdotte è verbalizzato e trasmesso al direttore per la contestazione d'addebito di cui al successivo articolo 28.
4. Il personale di vigilanza e custodia vigila altresì sullo stato dei locali riferendone al direttore e vieta l'accesso al mercato alle persone non autorizzate.

#### **Articolo 8 - Comitato degli operatori del mercato.**

1. Gli operatori del mercato eleggono il comitato degli operatori del mercato che dura in carica sei anni ed è rappresentativo delle categorie dei concessionari, degli acquirenti e dei fornitori.
2. Il Comitato è costituito da quattro membri, uno per la categoria acquirenti, uno per la categoria fornitori e due per la categoria concessionari.
3. La procedura di elezione del comitato è curata dal direttore, di concerto con il dirigente.
4. Alla prima riunione, il comitato elegge al suo interno un presidente e approva le norme relative al proprio funzionamento. Nella formazione della volontà del comitato, in caso di parità, il voto del presidente vale doppio.
5. Il comitato ha funzioni consultive, formula proposte non vincolanti per il

gestore e può essere sentito, anche su sua richiesta, su questioni gestionali, operative e di potenziamento, implementazione e promozione del ruolo e dell'immagine del mercato.

#### **Articolo 9 - Operatori ammessi alla vendita.**

1. Sono ammessi alle vendite i concessionari assegnatari di posteggio ai sensi degli articoli 16, 17, 18 e 19 e appartenenti alle categorie sotto elencate:
  - a) i commercianti all'ingrosso dei prodotti ittici;
  - b) i produttori ittici singoli o associati;
  - c) i consorzi e le cooperative di produttori ittici o di commercianti di prodotti ittici;
  - d) gli operatori che provvedono alla lavorazione e conservazione dei prodotti ittici.

#### **Articolo 10 - Operatori ammessi agli acquisti.**

1. Sono ammessi agli acquisti tutti i soggetti, o loro dipendenti o delegati, che prestano attività imprenditoriale nel campo del commercio all'ingrosso e del dettaglio, della somministrazione, della conservazione e della trasformazione dei prodotti trattati sul mercato, con le modalità di accesso previste per la categoria di appartenenza.
2. I dipendenti di concessionari del mercato, se non operano all'interno del mercato all'ingrosso, sono ammessi agli acquisti solo se muniti di tessera prevista per gli acquisti dei dettaglianti.
3. Sono altresì ammessi agli acquisti le mense aziendali e scolastiche, gli istituti di beneficenza e religiosi, gli operatori con attività collaterali al mercato, ivi compresi i trasportatori per conto terzi, i rappresentanti delle organizzazioni professionali e sindacali degli operatori di mercato.
4. Gli operatori ammessi agli acquisti, non possono coincidere con gli operatori di cui al successivo articolo 11.

#### **Articolo 11 - Operatori che conferiscono la merce – fornitori.**

1. Sono ammessi al mercato gli operatori che conferiscono le merci in possesso di regolare documento di trasporto emesso a norma di legge.
2. Gli operatori che conferiscono le merci possono accedere all'area mercatale solo se introducono merci e previa consegna all'ingresso del documento di trasporto (DDT) o fattura accompagnatoria verso concessionario operante nel mercato.
3. Le merci possono essere conferite esclusivamente agli operatori concessionari.

#### **Articolo 12 - Tessera per l'accesso al mercato.**

1. Hanno accesso al mercato gli operatori, di cui ai precedenti articoli 9, 10 e

- 11, i loro familiari coadiuvanti e il loro personale dipendente, in possesso della tessera di mercato, rilasciata dal direttore, che può imporre di portarla in modo visibile sopra gli abiti.
2. Possono altresì accedere al mercato, ai soli fini previsti dal mandato di rappresentanza, i componenti del comitato di cui al precedente articolo 8.
  3. La tessera deve recare una fotografia del tesserato, completa dei suoi dati anagrafici e della qualifica professionale ricoperta.
  4. La tessera è rilasciata a coloro che sono in possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite, agli acquisti ovvero per conferire la merce, o di quanto previsto dal Comune con propri atti, previo pagamento della tariffa stabilita dalla Giunta comunale.
  5. La tessera non è rilasciata a coloro che sono debitori nei confronti del Servizio salvo non saldino il debito contestualmente al rilascio della tessera.
  6. Il direttore, su istanza del richiedente, può concedere la rateizzazione delle somme dovute con computo dei relativi interessi legali. La rateizzazione:
    - a) ha la durata massima non superiore a 36 mesi;
    - b) ha il valore della rata non inferiore a 250 euro, fatto salvo il minor valore della somma dovuta;
    - c) è concessa, a uno stesso beneficiario, per una sola volta nell'arco di un quinquennio;
    - d) è dichiarata decaduta in caso di inadempienza del beneficiario nel pagamento delle singole rate.
  7. La tessera ha validità per l'anno solare di rilascio.
  8. È vietato l'accesso e la permanenza nella zona del mercato a chi non è munito di tessera o di permesso regolare. Il direttore può autorizzare eccezionalmente l'ingresso ad altre persone che ne facciano richiesta, da lui ritenute giustificate. In tal caso rilascia un permesso provvisorio.
  9. La tessera rilasciata ai concessionari di posteggio decade, e l'intestatario non può più accedere al mercato, nei casi previsti dal successivo articolo 20.
  10. La tessera rilasciata ai soggetti di cui ai precedenti articoli 10 e 11 decade, e l'intestatario non può più accedere al mercato, in caso di perdita dei requisiti richiesti e/o di grave violazione delle norme del presente regolamento.
  11. Sono gravi violazioni delle norme del presente regolamento:
    - a) il reiterato mancato rispetto degli orari di accesso alla struttura;
    - b) l'accumulo in capo allo stesso operatore, nel corso di 48 mesi, di oltre sette sanzioni, indipendentemente dalla loro differente gravità.
    - c) il compimento di reati all'interno dell'area mercatale. È fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni previsti dalle leggi penali;
    - d) l'acquisto o la vendita in violazione delle norme di cui al presente regolamento;
    - e) il mancato pagamento delle sanzioni pecuniarie comminate ovvero il mancato rispetto della sanzione della sospensione;
    - f) la lesione dell'immagine e del decoro del Comune.

### **Articolo13 - Sistemi di vendita e relativo svolgimento.**

1. Le vendite di norma avvengono a libera contrattazione fra le parti. Le vendite possono avvenire liberamente a collo, a unità di confezione e a peso netto, nel rispetto delle caratteristiche merceologiche, commerciali e sanitarie previste dall'ordinamento, ivi compresa l'etichettatura se prevista da norme specifiche.
2. La presentazione e l'imballaggio dei prodotti avviene per qualità e pezzature omogenee; ~~se in caso contrario e dove questa non sia manifestamente riscontrabile da parte dell'acquirente,~~ Il venditore è tenuto a rendere manifesta agli acquirenti la disomogeneità dei prodotti.
3. Non possono coincidere l'orario di vendita all'ingrosso con quello, eventuale, al minuto.
4. Per ogni vendita effettuata nel mercato il venditore emette un documento di vendita specificando il peso, la qualità, la quantità e il prezzo del prodotto venduto. Il venditore è altresì tenuto agli adempimenti di cui alla normativa comunitaria e nazionale in materia di tracciabilità ed etichettatura dei prodotti ittici.
5. Le vendite tra grossisti operanti all'interno del mercato possono avvenire anche nella mezz'ora precedente l'inizio delle vendite ai dettaglianti purché esitate e le merci siano poste in vendita presso il posteggio dell'acquirente.
6. Per esigenze di natura statistica gli operatori alle vendite comunicano giornalmente al direttore l'entità delle merci conferite, di quelle commercializzate nell'ambito del mercato e i relativi prezzi.
7. Le notizie acquisite dal direttore, utilizzate per la compilazione dei bollettini dei prezzi e per conoscere l'entità dei conferimenti, sono riservate e coperte dal segreto statistico, fatte salve le pubblicazioni per dati aggregati.
8. In ogni caso il gestore, tramite i propri addetti alla vigilanza e/o la polizia municipale, può effettuare controlli su tutti i documenti in possesso degli operatori e degli utenti in qualsiasi momento anche precedente o successivo alle contrattazioni.
9. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è applicata la sanzione pecuniaria di euro 300 in caso di prima violazione e di euro 500 in caso di seconda violazione nell'arco di 24 mesi. Dalla terza violazione fino alla settima nell'arco di 48 mesi, si applica una sanzione pecuniaria pari all'ultima irrogata, incrementata del 20 per cento, fatta salva l'applicazione della sanzione della decadenza di cui all'articolo 20.

### **Articolo14 - Calendario e orario.**

1. Il dirigente, sentito il comitato degli operatori se costituito, definisce l'orario di accesso e il calendario annuale per lo svolgimento delle attività, che sono resi noti agli operatori mediante pubblicazione e affissione all'interno del mercato.
2. Il dirigente, previa deliberazione della Giunta comunale, può individuare e riservare una fascia oraria per la vendita al minuto ai privati consumatori,

previa l'osservanza di tutte le norme igieniche e commerciali che regolano l'attività di tale vendita e dettando eventuali ulteriori norme necessarie o opportune. Il quantitativo minimo d'acquisto non può, comunque essere inferiore ad una cassetta di prodotto e unità minima di prodotto in base al tipo di confezionamento.

3. Il direttore, in accordo con il dirigente, in casi particolari e urgenti, ovvero in funzione dell'andamento delle campagne di pesca e su richiesta degli operatori interessati e di concerto con l'autorità sanitaria di vigilanza, può apportare modifiche al calendario e all'orario di contrattazione per agevolare la collocazione dei prodotti.
4. Il direttore, in accordo con il dirigente, in caso di circostanze particolari e urgenti, ha facoltà di ritardare o anticipare l'inizio o il termine delle contrattazioni dandone, ove possibile, preventivo avvertimento mediante pubblicazione all'interno del mercato.

#### **Articolo 15 - Canoni e tariffe.**

1. I canoni e le tariffe di mercato sono stabiliti dalla Giunta comunale. Ai sensi dell'articolo 36, comma 1, lettera d) della Legge Regionale 31 ottobre 1991, n. 35, i canoni e le tariffe devono consentire il pareggio di bilancio.
2. Il canone è corrisposto dai concessionari di posteggio ed è pagato entro l'ultimo giorno del mese al quale si riferisce. Le tariffe e le sanzioni sono pagate dai medesimi concessionari entro il termine del mese successivo a quello al quale si riferiscono o nel quale sono comminate.
3. I concessionari e altri soggetti operanti nel mercato che fruiscono degli altri servizi erogati dal gestore o dai soggetti ai quali detti servizi sono affidati in convenzione sono tenuti alla corresponsione delle relative tariffe.
4. Il mancato pagamento del canone, delle tariffe e della sanzioni entro il termine di cui al comma 2, comporta:
  - a) per i primi 30 giorni di ritardo, l'applicazione della sanzione pecuniaria pari al 10 per cento del valore degli importi dovuti a titolo di canone, di tariffa o di sanzione;
  - b) per gli ulteriori 30 giorni di ritardo l'applicazione della sanzione pecuniaria pari al 20 per cento del valore degli importi dovuti;
  - c) per gli ulteriori 30 giorni di ritardo l'applicazione della sanzione pari al 30 per cento del valore degli importi dovuti.
  - d) decorso il 90 giorno di morosità nel pagamento di quanto dovuto a qualunque titolo, salvo il caso in cui sia accordata la rateizzazione del debito, la concessione è obbligatoriamente sospesa, l'attività del concessionario cessa e il dirigente avvia la procedura di decadenza della concessione. La procedura si interrompe e la concessione riprende la sua attività regolare unicamente se il concessionario, prima dell'adozione dell'atto di decadenza della concessione, paga, in un'unica soluzione, una somma di danaro pari a quella dovuta a titolo di debito residuo, maggiorata del 20 per cento. Nel debito residuo sono computati i canoni e

le tariffe non corrisposte e tutte le somme dovute dal concessionario per le sanzioni ricevute e non ancora pagate.

5. Il dirigente, su istanza del concessionario, se non è già stato adottato l'atto di decadenza della concessione, concede la rateizzazione delle somme dovute con computo dei relativi interessi legali. La rateizzazione:
  - a) ha la durata massima non superiore a 36 mesi;
  - b) non riguarda le somme relative alle sanzioni;
  - c) ha il valore minimo di ogni rata pari al canone che avrebbe dovuto essere pagato dal concessionario incrementato del 20 per cento;
  - d) è concessa, a uno stesso concessionario, per una sola volta nell'arco di un quinquennio;
  - e) viene dichiarata decaduta in caso di inadempienza del concessionario nel pagamento delle singole rate o di nuova morosità dello stesso.

#### **Articolo 16 - Concessione dei posteggi.**

1. Il numero dei posteggi e la loro superficie sono determinati con deliberazione della Giunta comunale.
2. I posteggi disponibili sono assegnati mediante bando pubblico con le modalità di cui all'articolo 17. È vietata qualunque altra modalità di assegnazione.
3. Le concessioni hanno durata sessennale fatto salvo il caso di cui all'articolo 19, comma 1.
4. La concessione di un posteggio di vendita è rilasciata, ai sensi di legge, a imprese individuali, a società di capitali, società di persone, società cooperative, regolarmente costituite, i cui titolari sono in possesso dei requisiti morali e professionali richiesti dalla legge.
5. A ciascun concessionario non può essere assegnato più di un posteggio.
6. La concessione non può essere rilasciata a coloro che siano stati precedentemente dichiarati revocati o decaduti, negli ultimi dieci anni, da una precedente concessione rilasciata dal Comune di Cagliari.
7. Coloro che hanno a qualsiasi titolo rapporti debitori nei confronti del Servizio possono essere impiegati come collaboratori delle ditte concessionarie a condizione che estinguano il debito all'atto del rilascio della tessera d'accesso.
8. Nel caso di fusione delle attività commerciali di due o più operatori concessionari può essere mantenuta la concessione di un solo posteggio, a scelta, nella sua originaria consistenza e metratura.

#### **Articolo 17 – Modalità di scelta dei concessionari.**

1. L'assegnazione dei posteggi è effettuata dal gestore previo espletamento di un bando pubblico teso all'accertamento della capacità imprenditoriale e operativa degli interessati. L'ammissione alla procedura è subordinata, oltre che al possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'esercizio del commercio,

all'avere il partecipante prodotto un fatturato medio annuo, nei tre anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara o limitatamente al periodo di riferimento se l'impresa ha iniziato l'attività da meno di tre anni, non inferiore a euro cinquecentomila.

2. Ai fini dell'aggiudicazione della concessione è predisposta apposita graduatoria sulla base di un punteggio premiale attribuito nella misura e sulla base dei criteri di valutazione e dei titoli di seguito elencati:
  - a) nella misura del 60 per cento del punteggio premiale:
    - 1) fatturato medio annuo;
    - 2) numero e tipologia di automezzi e attrezzature per la pesca impegnati;
    - 3) dipendenti e/o soci lavoratori impiegati;
  - b) nella misura del 20 per cento del punteggio premiale: anzianità di posteggio in un mercato ittico all'ingrosso comprovata dal possesso di idonea concessione riferita, nel suo complesso, al soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione, cumulata con quella del titolare al quale è eventualmente subentrato. A tal fine è unicamente preso in considerazione il periodo in cui l'impresa risulta attiva nel Registro delle imprese.
  - c) nella misura del 20 per cento del punteggio premiale: anzianità d'iscrizione nel registro delle imprese quale impresa attiva.
3. Ferma restando la predetta ripartizione percentuale, il punteggio premiale è fissato e graduato nella misura stabilita nel bando di gara.

#### **Articolo 18 - Modalità di consegna, utilizzo e cessione dei posteggi.**

1. Il direttore con proprio atto consegna ai concessionari i posteggi e le infrastrutture, redigendone apposito verbale che viene sottoscritto anche dal concessionario per accettazione e presa in carico.
2. I posteggi e le loro pertinenze sono usati esclusivamente dall'intestatario della concessione per il deposito dei prodotti e dei mezzi necessari allo svolgimento dell'attività di vendita nel mercato.
3. Il posteggio assegnato deve essere accettato nelle condizioni in cui si trova. La manutenzione ordinaria e straordinaria del posteggio e delle attrezzature è interamente a carico del concessionario.
4. In caso di modifiche strutturali dei posteggi è necessario il preventivo consenso del gestore. Il concessionario non ha diritto a indennità per i miglioramenti apportati al posteggio e alle sue pertinenze. Il concessionario non può, alla scadenza della concessione, togliere le eventuali addizioni strutturali apportate al posteggio e alle sue pertinenze, e non ha diritto a indennità per le stesse. Il gestore si riserva la facoltà di chiedere in ogni caso la riduzione in pristino a spese del concessionario che ha effettuato le modifiche.
5. In caso di cessione dell'attività, gli aventi causa, purché in possesso dei requisiti, possono chiedere, entro i 30 giorni successivi, la reintestazione della concessione in essere, che mantiene la sua durata sino alla originaria scadenza. A tale fine, gli aventi titolo presentano al gestore l'istanza di

reintestazione corredata della documentazione attestante il possesso dei requisiti.

6. Il gestore, per sopraggiunti motivi di carattere logistico, può in qualsiasi momento disporre il trasferimento del concessionario dal posteggio assegnato ad altro posteggio, corrispondendo il relativo indennizzo. L'indennizzo non è mai dovuto nel caso in cui il trasferimento o l'interruzione dell'attività economica si renda necessaria per sopraggiunti motivi di interesse pubblico.

#### **Articolo 19 - Trasferimenti e concessione temporanea dei posteggi.**

1. Se per decadenza o revoca si rendono disponibili dei posteggi o altre aree di mercato, il gestore provvede, dopo avere eventualmente espletato una procedura interna di trasferimento, a pubblicare un avviso di bando per l'assegnazione temporanea fino alla scadenza coincidente con quella dei posteggi assegnati con durata sessennale.
2. I posteggi e le aree del mercato sono assegnati alle condizioni e con le modalità di cui agli articoli 16, 17 e 18.

#### **Articolo 20 - Decadenza, revoca e sospensione della concessione.**

1. La concessione decade:
  - a) per scadenza naturale;
  - b) per fallimento del concessionario;
  - c) per rinuncia antecedente alla scadenza;
  - d) per la perdita dei requisiti prescritti per l'ammissione alle vendite;
  - e) per accertata e ingiustificata inattività del posteggio per trenta giorni consecutivi, ovvero sessanta giorni non consecutivi nell'arco dell'anno;
  - f) per morosità nel pagamento del canone per un periodo superiore ai 90 giorni, fatta salva la procedura di cui all'articolo 15, comma 4, lettera d);
  - g) se nel triennio di riferimento il fatturato dell'assegnatario non ha raggiunto almeno il valore minimo previsto dal gestore in apposito atto. La disposizione non si applica ai produttori ittici locali che commercializzano solo il loro pescato;
  - h) se il concessionario subisce, nel corso di 48 mesi, oltre sette sanzioni, indipendentemente dalla loro differente gravità;
  - i) per la reiterazione nell'arco di 24 mesi del danneggiamento doloso delle strutture mercatali;
  - j) per gravi violazioni di legge o di regolamento. Costituiscono gravi violazioni di regolamento:
    - 1) il mancato pagamento delle sanzioni pecuniarie comminate ovvero il mancato rispetto della sanzione della sospensione;
    - 2) la manomissione o la reintroduzione nel mercato delle merci sottoposte e sequestro da parte degli organi di vigilanza sanitaria o, su ordine di questi, del direttore del mercato o del personale ivi presente;
    - 3) la lesione dell'immagine e del decoro del Comune.

2. La concessione può essere revocata per motivi di pubblico interesse.
3. Nei quindici giorni successivi alla data in cui ha effetto la decadenza o la revoca della concessione stessa, il concessionario deve riconsegnare il posteggio al gestore, libero da persone e cose, con la rimozione di impianti o sovrastrutture, se richiesta, nonché in condizioni igieniche e funzionali tali da permettere l'immediato ingresso di un altro operatore.
4. Decorso infruttuosamente il termine di cui precedente comma, è dovuta al gestore una somma pari al canone di concessione incrementato del 20 per cento, quale indennità per l'occupazione senza titolo.
5. Alla cessazione della concessione, il direttore, se possibile di concerto con il concessionario, redige il verbale di riconsegna al gestore.
6. Tutte le concessioni di cui al presente regolamento possono essere sospese o modificate in qualsiasi momento per ragioni di ordine pubblico e di pubblico interesse o per la tutela della sicurezza, senza che spetti al titolare alcun indennizzo.

#### **Articolo 21 – Responsabilità.**

1. Gli operatori e i frequentatori del mercato sono responsabili dei danni da essi o dai loro dipendenti causati al gestore o a terzi. Ciascun concessionario deve stipulare una polizza assicurativa che preveda un'idonea copertura per i danni eventualmente provocati, nell'ambito della propria attività, a terzi o alle strutture del mercato; copia della polizza, di durata pari al periodo di concessione, è acquisita agli atti della direzione che ne valuta la congruità, sulla base dei criteri indicati nel bando pubblico di cui al precedente articolo 17, prima del rilascio formale della concessione.
2. Chiunque accede al mercato a qualsivoglia titolo è tenuto a rimborsare al gestore gli eventuali danni da lui arrecati al mercato stesso e alle sue strutture.
3. Il gestore è esonerato da ogni responsabilità sulle merci depositate nei posteggi, la cui custodia è dei rispettivi concessionari.
4. Il gestore è altresì esonerato per furti e danni di qualsiasi genere subiti da coloro che operano, lavorano e frequentano il mercato.
5. Nel caso di danneggiamento doloso delle strutture del mercato, al concessionario è applicata la sanzione della sospensione dall'attività per 30 giorni lavorativi continuativi, in caso di prima violazione, e della decadenza della concessione in caso di reiterazione della violazione nei 24 mesi successivi alla prima violazione, fatta salva comunque la denuncia all'autorità giudiziaria.

#### **Articolo 22 - Piani di autocontrollo igienico-sanitario.**

1. Il piano di autocontrollo igienico-sanitario del gestore è relativo alla gestione igienico sanitaria delle parti comuni.
2. Ogni concessionario predispone e osserva, secondo quanto previsto dalla

- normativa vigente, un proprio piano di autocontrollo igienico-sanitario.
3. Ogni concessionario comunica al gestore i nominativi del responsabile del piano di autocontrollo e del suo sostituto e ogni successiva modifica.
  4. Ogni concessionario conserva presso il posteggio di vendita il piano di autocontrollo e le relative registrazioni. Il piano di autocontrollo è sottoposto a periodica revisione e reso disponibile su richiesta del gestore e dell'autorità competente.
  5. Per le infrazioni segnalate dalle competenti autorità igienico-sanitarie sull'applicazione del piano di autocontrollo del proprio posteggio o della propria cella frigorifera, si applica la sanzione pecuniaria di euro 500 in caso di prima violazione e di euro 1.000 in caso di seconda violazione nell'arco di 24 mesi. Dalla terza violazione fino alla settima nell'arco di 48 mesi, si applica una sanzione pecuniaria pari all'ultima irrogata, incrementata del 20 per cento, fatta salva l'applicazione della sanzione della decadenza di cui all'articolo 20 del presente regolamento.
  6. Con l'applicazione della sanzione pecuniaria, la concessione è sospesa fino alla certificata conformazione al piano di autocontrollo. La certificazione è rilasciata dalle medesime autorità igienico sanitarie che hanno rilevato le non conformità.

#### **Articolo 23 - Disposizioni in materia di igiene e sicurezza.**

1. Il gestore provvede direttamente o tramite ditte specializzate alle attività di:
  - a) manutenzione ai fini sanitari di aree, locali, impianti e attrezzature di propria pertinenza;
  - b) pulizia e sanificazione di aree, locali, impianti e attrezzature di propria pertinenza;
  - c) controllo degli insetti e altri animali indesiderati, nelle parti comuni;
  - d) controlli analitici di laboratorio, secondo le disposizioni del proprio piano di autocontrollo.
2. Ogni apparecchiatura e struttura utilizzata sotto la responsabilità del concessionario, deve rispondere ai requisiti richiesti dalla normativa vigente.
3. Ogni concessionario predispone e attua un piano di pulizia e sanificazione delle aree, locali, impianti e attrezzature di propria pertinenza.
4. Gli spazi e le aree comuni devono rimanere sgombri al fine di consentire al gestore, di effettuare le operazioni di pulizia.
5. Il gestore e le ditte concessionarie assicurano l'ottemperanza a qualsiasi prescrizione o intervento richiesti dall'autorità sanitaria.
6. Gli immobili, gli impianti e le attrezzature di pertinenza del gestore e dei singoli concessionari sono conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e di tutela dell'incolumità pubblica.
7. I concessionari sono responsabili del controllo delle temperature di tutti gli impianti di conservazione in regime di freddo situati nelle rispettive aree di pertinenza. In ottemperanza alla normativa vigente, ogni concessionario garantisce il rispetto delle temperature dei prodotti commercializzati.

8. Il ghiaccio deve essere conforme alla normativa vigente e ne è vietato il riutilizzo.
9. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è applicata la sanzione pecuniaria di euro 500 in caso di prima violazione e di euro 1.000 in caso di seconda violazione nell'arco di 24 mesi. Dalla terza violazione fino alla settima nell'arco di 48 mesi, si applica una sanzione pecuniaria pari all'ultima irrogata, incrementata del 20 per cento, fatta salva l'applicazione della sanzione della decadenza di cui all'articolo 20 del presente regolamento.
10. Con l'applicazione della sanzione pecuniaria, la concessione è sospesa fino alla certificata conformazione al piano di autocontrollo. La certificazione è rilasciata dalle medesime autorità igienico sanitarie che hanno rilevato le non conformità.

#### **Articolo 24 - Smaltimento rifiuti e sottoprodotti di origine animale.**

1. Sono rifiuti prodotti in ambito di attività mercatale;
  - a) gli imballaggi in materiali misti (Codice CER 15 01 06);
  - b) i sottoprodotti di origine animale (SOA);
  - c) i rifiuti urbani o assimilati derivanti dall'attività d'ufficio dei concessionari.
2. Gli imballaggi in materiali misti privati di residui organici, per essere smaltiti, sono accatastati su roller. L'accatastamento è effettuato dal concessionario. Lo smaltimento è a carico del gestore, tramite il Servizio comunale competente in materia di igiene del suolo.
3. I sottoprodotti di origine animale sono rappresentati dai prodotti ittici non ritenuti idonei alla vendita e dichiarati come tali. Le operazioni di smaltimento degli stessi sono interamente a carico del concessionario e devono essere effettuate in conformità al Regolamento CE 1069 del 21 ottobre 2009 e relative modifiche o integrazioni.
4. I rifiuti urbani o assimilati derivanti dall'attività d'ufficio dei concessionari, correttamente differenziati, sono conferiti secondo le disposizioni del gestore.
5. È vietato depositare rifiuti di qualsiasi tipologia al di fuori delle aree loro destinate.
6. L'eventuale ritrovamento di prodotti ittici abbandonati o depositati in aree non autorizzate comporta la loro gestione come sottoprodotti di origine animale ovvero rifiuti e, se sono riconducibili all'attività dei concessionari, i relativi costi di smaltimento sono ripartiti tra tutti i concessionari, in caso contrario sono posti a carico del Comune.
7. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, da parte dei concessionari o di qualunque operatore del mercato, è applicata la sanzione pecuniaria di euro 500 in caso di prima violazione e di euro 1000 in caso di seconda violazione nell'arco di 24 mesi. Dalla terza violazione fino alla settima nell'arco di 48 mesi, è applicata una sanzione pecuniaria pari all'ultima irrogata, incrementata del 20 per cento, fatta salva l'applicazione ai concessionari della sanzione della decadenza della concessione di cui

all'articolo 20 del presente regolamento e agli altri operatori la sanzione della decadenza della tessera di cui al precedente articolo 12.

#### **Articolo 25 – Divieti.**

1. È vietato sia nel mercato che nelle sue dipendenze o adiacenze:
  - a) occupare gli spazi non concessi;
  - b) ingombrare i luoghi di passaggio con rifiuti o altro e ostacolare comunque la circolazione;
  - c) attendere alle operazioni di selezione o a altri trattamenti dei prodotti, senza indossare vestiti di servizio convenientemente puliti;
  - d) attirare i compratori con grida e schiamazzi;
  - e) introdurre animali, ovvero fornire loro cibo, assistenza, cure o ricovero;
  - f) sollecitare offerte o curare raccolte o sottoscrizioni, quale che sia l'ente beneficiario;
  - g) fare ciò che può menomare o compromettere l'ordine, l'igiene, il decoro o la disciplina del mercato e delle contrattazioni;
  - h) vendere al di fuori degli orari consentiti;
  - i) circolare fuori delle sale di esposizione o di vendita con coltelli o altri arnesi di lavoro;
  - j) uscire dal mercato, anche momentaneamente, indossando abiti sudici o insanguinati.
2. In caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, da parte dei concessionari o di qualunque operatore del mercato, è applicata la sanzione pecuniaria di euro 300 in caso di prima violazione e di euro 500 in caso di seconda violazione nell'arco di 24 mesi. Dalla terza violazione fino alla settima nell'arco di 48 mesi, è applicata una sanzione pecuniaria pari all'ultima irrogata, incrementata del 20 per cento, fatta salva l'applicazione ai concessionari della sanzione della decadenza della concessione di cui all'articolo 20 del presente regolamento e agli altri operatori la sanzione della decadenza della tessera di cui al precedente articolo 12.

#### **Articolo 26 - Divieto di fumare .**

1. Nel mercato è vietato fumare.
2. In caso di violazione della disposizione di cui al presente articolo, da parte dei concessionari o di qualunque operatore del mercato, è applicata la sanzione pecuniaria di euro 500 e contestuale sospensione dell'attività per 10 giorni lavorativi continuativi in caso di prima violazione, di 900 euro e contestuale sospensione dell'attività per 20 giorni lavorativi continuativi in caso di seconda violazione nell'arco di 24 mesi e di 1.500 euro e contestuale sospensione dell'attività per 30 giorni continuativi dalla terza violazione fino alla settima nell'arco di 24 mesi, fatta salva l'applicazione ai concessionari della sanzione della decadenza della concessione di cui all'articolo 20 del presente regolamento e agli altri operatori la sanzione della decadenza della tessera di

cui al precedente articolo 12.

#### **Articolo 27 - Condotta degli operatori del mercato.**

1. Agli operatori del mercato è proibito tenere un comportamento ineducato, indecoroso e molesto e non possono fare uso di un linguaggio sconveniente e ingiurioso nei confronti degli altri operatori o di chiunque accede al mercato.
2. In caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, da parte dei concessionari o di qualunque operatore del mercato, è applicata la sanzione pecuniaria di euro 100 in caso di prima violazione e di euro 200 in caso di seconda violazione nell'arco di 24 mesi. Dalla terza violazione fino alla settima nell'arco di 48 mesi, è applicata una sanzione pecuniaria pari all'ultima irrogata, incrementata del 20 per cento, fatta salva l'applicazione ai concessionari della sanzione della decadenza della concessione di cui all'articolo 20 del presente regolamento e agli altri operatori la sanzione della decadenza della tessera di cui al precedente articolo 12.

#### **Articolo 28 - Controllo e sanzioni.**

1. Il controllo e la vigilanza del rispetto delle norme dettate dal presente Regolamento nonché delle altre disposizioni prescritte dal gestore, sono demandati al direttore, che li esercita anche tramite il personale da lui dipendente e coordinato, nonché dagli organi di polizia. Ogni violazione del presente regolamento determina a carico del responsabile l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal regolamento.
2. Sono fatte salve specifiche ulteriori sanzioni previste da differenti disposizioni normative o da provvedimenti delle pubbliche autorità. Esse si aggiungono a quelle di cui al presente regolamento che devono essere in ogni caso applicate.
3. Le violazioni commesse dal personale dipendente o collaboratore a qualunque titolo di un operatore sono considerate come commesse dall'operatore nei cui confronti, pertanto, è aperto il relativo procedimento sanzionatorio.
4. La disposta decadenza della concessione ovvero della tessera lascia impregiudicata ogni altra azione del gestore per le inadempienze dell'operatore.
5. Il procedimento disciplinare è avviato con la contestazione dell'addebito che avviene mediante comunicazione scritta del direttore notificata all'interessato. Nella contestazione è descritto succintamente il fatto contestato e la sanzione per esso prevista.
6. La contestazione dell'addebito è effettuata mediante posta elettronica certificata. Se l'operatore non ha ancora attivato un indirizzo di posta elettronica certificata, la contestazione è effettuata con consegna della relativa comunicazione a mani dell'interessato da parte di personale incaricato dal direttore; della ricezione della contestazione l'interessato rilascia ricevuta. In

caso di impossibilità di consegna della contestazione con i mezzi sopra indicati la consegna è effettuata tramite il servizio postale, con raccomandata A/R e addebito dei costi all'operatore.

7. La contestazione è effettuata entro 30 giorni dal momento in cui l'autorità competente all'adozione del provvedimento sanzionatorio ha avuto notizia certa del fatto.
8. La sanzione è adottata dal direttore nel termine massimo di 120 giorni dalla contestazione dell'addebito, dopo aver valutato le eventuali memorie scritte o documenti che l'interessato può presentare, direttamente o tramite l'associazione di categoria cui aderisce o conferisce mandato, entro e non oltre 20 giorni dalla comunicazione della contestazione dell'addebito.
9. La sanzione della decadenza della concessione è adottata al termine del procedimento il quale si sviluppa secondo la disciplina prevista per le altre sanzioni. Il provvedimento finale di decadenza è adottato dal dirigente.
10. Le sanzioni sono inflitte sulla base dei verbali del personale degli enti competenti a esercitare il controllo o sulla base di verifiche effettuate dagli addetti al servizio di vigilanza o sulla base di comunicazioni formali effettuate da parte di chiunque vi abbia interesse. L'avvio del procedimento finalizzato all'adozione della sanzione è obbligatorio in presenza di verbalizzazioni che rilevano infrazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento e/o alle disposizioni di legge.
11. Contro le sanzioni di competenza del direttore è ammesso ricorso al dirigente.

#### **Articolo 29 - Sportello bancario.**

1. Presso il mercato, se i concessionari o il gestore ne ravvisano la necessità, l'opportunità e la convenienza, può essere attivato uno sportello bancario o anche solo uno sportello bancomat automatico, affidato a un istituto bancario previa procedura selettiva pubblica.

#### **Articolo 30 - Trasferimento del mercato.**

1. In caso di trasferimento del mercato in altro sito le concessioni dei posteggi mantengono la loro validità fino alla scadenza originariamente prevista, fatte salve le eventuali modifiche derivanti dal mutamento dei parametri connessi al trasferimento del mercato. Analogamente, a giudizio del gestore, possono mantenere la loro validità i contratti di fornitura di beni e servizi sino alla scadenza originariamente prevista.